

STATUTO

SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA ERNESTO
VASSALLO 25

Numero REA: CL - 80517

Codice fiscale: 01490950852

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Il presente statuto disciplina la

"SAN MICHELE società cooperativa sociale"

(in seguito "Cooperativa"), costituita ai sensi della Legge 381/1991.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni del codice civile, della Legge 381/1991 e delle leggi speciali in tema di cooperative, nonché, a norma dell'art.2519, c.c., in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.2 - SEDE

La società ha sede in Caltanissetta (CL), presso l'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Ai sensi dell'art.111-ter, disp. att. c.c., la modificazione, nell'ambito del medesimo Comune, dell'indirizzo ove è posta la sede sociale è di competenza dell'organo amministrativo che ne darà comunicazione al competente Registro delle Imprese mediante deposito di apposita dichiarazione.

Art.3 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.4 - MUTUALITA' PREVALENTE

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante, alternativamente o cumulativamente:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-

vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza della mutualità nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri, di cui all'art.2513, c.c.

Gli stessi, inoltre, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.5 - ATTIVITA'

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi ed i fini di cui all'art. 2, la Cooperativa, in attuazione dei principi della mutualità prevalente, si propone di:

- a) fornire assistenza ambulatoriale e domiciliare, nonché organizzare, istituire, gestire per conto proprio o per conto di terzi, case di cura, cliniche o centri di cura di emodialisi, centri di day hospital, case di riposo, anche mediante convenzioni con Enti, Comuni, Province, Associazioni, imprese, con le Aziende Unità Sanitarie Locali ed il Servizio Sanitario Nazionale ed Europeo, in conformità, ed il Servizio Sanitario Nazionale ed Europeo, in conformità ed in virtù della Legge Regionale 23 dicembre 1978 n.833 ed altre;
- b) istituire case-famiglie per anziani, soci e non soci, in cui i servizi socio-sanitari siano espletati dal personale della cooperativa, anche mediante convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- c) fornire assistenza di tutti i tipi ai portatori di handicap;
- d) istituire Corsi Professionali di qualificazione nell'ambito sanitario e dell'assistenza in genere per disoccupati, in virtù delle leggi Regionali e Nazionali e comunitarie;
- e) fornire assistenza sociale, normale e sanitaria;
- f) realizzare tutte quelle attività che il Consiglio riterrà opportuno per l'assistenza pubblica e sociale e procacciarsi i mezzi necessari per la sovvenzione di servizi;
- g) realizzare attività di servizi socio-sanitari nel campo della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle tossicodipendenze, mediante:
 1. interventi finalizzati a sostegno fisiologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati;
 2. iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché l'inserimento degli ex tossicodipendenti nel mondo del lavoro;

3. iniziative di prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con i Provveditorati agli Studi;

4. interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte a rischio;

h) qualsiasi altra iniziativa autonoma e/o collegata ai servizi pubblici e privati riconosciuti dalle leggi in materia al fine della prevenzione e della riabilitazione a favore dei soggetti tossicodipendenti;

i) servizio di trasporto emodializzati a mezzo di ambulanza;

l) assistenza agli anziani mediante il televideo-soccorso;

m) servizio di trasporto mediante ambulanza;

n) servizi sociali a sostegno e tutela delle famiglie e della maternità; - aiuto domestico; - gestione di case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne vittime della violenza; gestione di comunità di tipo famiglie in difficoltà;

o) servizi sociali in risposta ai bisogni di persone in situazione di disagio mentale e sofferenza psichica; attività e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso altre strutture di accoglienza nel territorio; - attività di formazione e consulenza; attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

p) gestione attività in tutti i servizi socialmente utili nei vari settori e nei confronti dell'Amministrazione Pubblica;

q) attività finalizzate alla prevenzione e alla rimozione del disadattamento e del disagio sociale attraverso la realizzazione di servizi e di interventi mirati;

r) studi e ricerche nell'ambito sociale;

s) organizzazione dei mezzi necessari per la consulenza ad Enti pubblici e privati in materia socio sanitaria;

t) organizzazione di convegni e corsi di formazione per conto proprio e per conto terzi, ivi compresi gli Enti Pubblici, in materia sociale.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari - compresa l'emissione di strumenti finanziari, nei limiti fissati dalla legge -, che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché non rivestano, rispetto a questo, carattere prevalente.

I soci possono effettuare prestiti a favore della società, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; mo-

dalità, termini e limiti di tali prestiti sono definiti con apposito Regolamento predisposto ed approvato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2521, c.c.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi, non soci.

Art.6 - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Art.7 - NUMERO DI SOCI

Il numero dei soci della Cooperativa è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

A norma dell'art. 2522, c.c., quando la società si compone di un numero di soci che va da tre ad otto, questi ultimi devono essere tutti persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci dovesse scendere al di sotto di quello previsto dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- soci svantaggiati: così come definiti dalla legge 381/91;
- soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
- soci sovventori: coloro che partecipano alla vita della cooperativa col solo apporto di capitale nelle fattispecie e con le limitazioni previste dell'art.4 L. 59/92.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono infine essere soci le Associazioni e gli Enti, pubblici e privati, comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Il valore di ciascuna quota non può essere inferiore a euro venticinque.

Nessun socio può avere una partecipazione sociale complessivamente di valore superiore ad euro centomila, a norma dell'art.2525, 2 c., c.c., salvo quanto disposto dal quarto comma dello stesso articolo.

Tutti i soci cooperatori hanno pari diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali. Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di trattamento.

Art.8 - REQUISITI DEI SOCI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche, l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza;
- per le società, associazione o altro ente, l'indicazione della ragione sociale o della denominazione, della forma giuridica, della sede legale, dell'organo che ha autorizzato la domanda e della relativa deliberazione e della qualità della persona che ha sottoscritto la domanda;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a euro venticinque(euro 25) né superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea.

L'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto e delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

L'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art.2519, 2 comma, c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di ap-

plicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della partecipazione sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

I soci sono obbligati a mettere a disposizione della società le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.9 - TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute, nè sottoposte a pegno od ad ogni altro vincolo volontario, con effetto verso la società, neanche ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata all'organo amministrativo.

Entro 60 giorni deve essere comunicato al socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione; decorso tale termine il socio è libero di cedere la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve provvedere all'iscrizione nel libro soci dell'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro di esso è ammessa opposizione innanzi al Tribunale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte del socio.

In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili e immobili della società.

Art.11 - RECESSO

Oltre che ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in grado, anche temporaneamente, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato presso la stessa, sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i mo-

tivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla ed entro 60 giorni dal ricevimento, ove non sussistono i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, nei rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Con riguardo ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Art.12 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa di cui all'oggetto sociale;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, o che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'assemblea;
- nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ed al presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

- nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.13 - MORTE

In caso di morte del socio i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota nella misura fissata dall'articolo che segue, salvo che al socio deceduto non intendano subentrare gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione, nel rispetto delle modalità e delle procedure di ammissione prescritte dal presente statuto e dalla legge. In caso di pluralità di eredi, qualora la partecipazione non sia divisibile o non vi sia l'espresso consenso alla divisione da parte dell'assemblea, dovrà essere nominato dagli eredi un rappresentante comune.

Art.14 - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

I soci receduti o esclusi, e gli eredi del socio deceduto hanno il diritto alla liquidazione delle quote di capitale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7 della L.59/'92.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, c.c.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni, a norma dell'art.2535, c.c.

Art.15 - SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro cinquecento.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-

strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere

titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art.111-octies, disp. att. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2363 e ss., c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art.16 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo (nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal relativo regolamento), potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite.

Art.17 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti fissati dal presente statuto e dalla legge e dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva legale;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro cespite patrimoniale, contributo o valore che pervenga a qualsiasi titolo alla cooperativa.

La riserva legale e le eventuali riserve straordinarie sono

indivisibili e pertanto non potranno essere, a norma dell'art.2545-ter, ripartite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Ai sensi dell'art.2514, c.c., è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Art.18 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, nella misura non inferiore al 30 % degli utili netti annuali, a norma dell'art. 2545-quater, c.c.;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dal relativo regolamento;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione previsti a norma del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad eventuali altri fondi di riserva costituiti dall'assemblea e\o previsto dalla legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed eventualmente alla lettera f).

La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è rimessa alle deliberazioni della assemblea, nel

rispetto dei limiti previsti dall'art. 2545-quinquies, c.c.

A norma dell'art.2514, c.c.:

- l'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere superiori a due punti in più rispetto al limite massimo stabilito per i dividendi.

Art.19 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico);
- il Collegio Sindacale, se nominato.

Art.20 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 21 - DIRITTO DI VOTO

L'assemblea è composta dai soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro sociale e ciascuno ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della partecipazione sociale.

I soci persone giuridiche hanno diritto a un voto per ogni socio iscritto, fino ad un massimo di 5 voti.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare sino a tre altri soci.

Art. 22 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto e dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei soci.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 23 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:

- le modificazioni dello statuto,
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 24 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 25 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e la deliberazione, salvo quanto previsto dal comma successivo ovvero da contraria disposizione di legge, sarà validamente assunta quando è approvata dalla maggioranza assoluta degli intervenuti.

Diversamente, l'assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci, in ordine ai seguenti argomenti:

modificazioni statutarie;

emissione di strumenti finanziari;

nomina e revoca dei liquidatori e modifica dei poteri loro attribuiti.

Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea.

Art. 27 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori che siano persona giuridiche. L'amministratore unico

deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.

Art. 28 - DECISIONI DEL CONSIGLIO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Non è ammesso il voto per delega.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-

sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 30 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della società che non siano dalla legge e dal presente statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea, ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 31 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

All'Amministratore Unico od, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente ed agli eventuali Consiglieri Delegati compete la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 32 - COMPENSI

Spetta all'assemblea determinare il compenso dovuto agli amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenere conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 33 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi.

vi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-

le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I sindaci devono convocare l'assemblea in caso di omissione da parte dell'organo amministrativo.

Art. 34 - SCIoglimento E TRASFORMAZIONE

La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.

A norma dell'art.2514, c.c., in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.35)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 36 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominati tutti dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il Presidente della Camera di Commercio non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale stesso.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.